

Spett.le Ufficio Agenzia delle Entrate di.....(....)

.....
.....

ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.

Oggetto: interpello in merito all' applicazione dell'art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli ultratrentennali

Il sottoscritto _____, nato a _____ () il __/__/__, e residente a _____, in via _____, C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

proprietario del veicolo

marca e modello		
targa	Telaio	Anno di prima immatricolazione

RICHIEDE

Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all'art 63 della legge 342/2000, in materia di tassa di circolazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE A LIVELLO LOCALE

Il comma 1 dell'art. 63 l. 21 novembre 200, n. 342, disciplina il regime di esenzione a cui sono sottoposti i veicoli a partire dal compimento del 30° anno di età dalla data di costruzione.

Nello specifico, la legge stabilisce che:

- 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.*
- 2. I veicoli di cui ai commi 1 e 2(abrogato ex. art. 1, comma 666, della legge 190/2014) sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria*

annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Questa legge prevedeva, fino al 31 dicembre 2014, che le agevolazioni previste per i veicoli ultratrentennali fossero estese anche ai veicoli ultraventennali "di particolare interesse storico e collezionistico" individuati, con propria determinazione annuale, da ASI e FMI.

La Regione Sicilia, con l'art. 50 l.r. 17 marzo 2016, n.3 ha introdotto una normativa che disciplina la tassa automobilistica discostandosi dalla legge statale. Se da un lato, la nuova legge reintroduce i benefici fiscali anche per i veicoli ultraventennali, subordinando tale agevolazione al criterio dell'iscrizione ad uno degli enti individuati dall'art. 60 del Codice della Strada (ASI, FMI, Registri Storici Fiat, Alfa Romeo e Lancia), dall'altro estende tale obbligo di iscrizione anche ai veicoli ultratrentennali, di fatto imponendo il pagamento della tassa automobilistica ordinaria anche per i veicoli ultratrentennali non iscritti ad alcuna delle predette associazioni.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La tassa automobilistica è definita dalle disposizioni vigenti "tributo proprio derivato" delle Regioni (L. 42/2009, art. 7 c.1 lett. b). Su questa definizione, il decreto legislativo dell'6 maggio 2011, n. 68, ha stabilito che *"fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale"*. Queste disposizioni hanno tracciato un margine di manovrabilità incerto per le Regioni in materia di tassa automobilistica, costituendo l'oggetto di numerosi ricorsi presso la Corte Costituzionale.

Il contribuente chiede se sia possibile negare, mediante legislazione regionale, una agevolazione o un'esenzione disciplinata da una legge statale.

Nel caso *de quo*, il contribuente prefigura la possibilità che l'esenzione sul proprio veicoli ultratrentennale, prevista dall'art. 63 L. 21 novembre 2000, n.342, possa essere negata in forza di una errata integrazione con le nuove disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica per i veicoli storici.

Con questa legge regionale, difatti, la Regione Sicilia ha disposto che i benefici fiscali siano concessi a quei veicoli ultratrentennali di interesse storico e collezionistico, ossia a cui sia stato rilasciato apposito attestato da uno degli enti individuati dall'art. 60 del Codice della Strada (ASI, FMI, Registri Storici Alfa Romeo, Fiat, Lancia).

Poiché il veicolo oggetto del presente interpello non risulta iscritto ad alcuno dei suindicati enti, per la legge regionale attualmente in vigore non si configura la possibilità di entrare in regime di esenzione.

Tuttavia il contribuente ritiene che una esenzione in materia di tassa automobilistica, prevista dalla legislazione statale, non possa essere legittimamente esclusa mediante una disposizione regionale di senso opposto. In questo senso anche la Corte Costituzionale si è espressa in più circostanze, e in particolare nella sent. 228/2012, in cui si afferma che la legge regionale “può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, *non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale*” (enfasi aggiunta).

Peraltro il contribuente rileva come, mentre da un lato la legge regionale faccia riferimento alla categoria dei “veicoli storici”, subordinando quindi l’accesso alle agevolazioni al criterio dell’iscrizione ad uno degli enti individuati dall’art. 60 del Codice della Strada, la legge statale fonda invece l’esenzione sul mero presupposto dell’età, stabilendo che questa si applica “a partire dall’anno in cui si compie il trentesimo anno del veicolo”. Poiché la disciplina regionale non esclude esplicitamente l’applicazione della legge statale, e anzi al comma 5 ribadisce la necessità di riferirsi alla legge statale “*per tutto quanto non previsto nel presente articolo*”, il contribuente ritiene che questa debba riferirsi ed applicarsi ai soli “veicoli storici” e che invece, per il veicolo *de quo*, debba essere applicata l’esenzione disciplinata dai commi 1 e 4 della L.342/2000, in quanto veicolo ultratrentennale.

Con osservanza

_____, lì ___/___/_____
(luogo e data)

(firma)

Si allegano:

- Copia del libretto del veicolo
- Copia di carta d’identità e codice fiscale del dichiarante
- Sentenza C. Cost. n.288/2012
- Lista di sentenze di commissioni tributarie favorevoli al parere del contribuente.